

COMUNE DI NIBIONNO

Provincia di Lecco

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO
PER
L'ARMAMENTO DELLA
POLIZIA COMUNALE

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I (norme generali)

- art. 1 - oggetto del regolamento
- art. 2 - numero delle armi
- art. 3 - tipo delle armi
- art. 4 - altre armi

CAPO II (fornitura e custodia delle armi e delle munizioni)

- art. 5 - acquisto delle armi
- art. 6 - assunzione in carico
- art. 7 - registro di carico
- art. 8 - istituzione dell'armeria
- art. 9 - custodia di armi e munizioni
- art. 10 - distribuzione e ritiro delle armi
- art. 11 - controlli e sorveglianza
- art. 12 - doveri del Responsabile del Servizio

CAPO III (servizi prestati in armi)

- art. 13 - guardia d'onore
- art. 14 - servizi armati
- art. 15 - funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
- art. 16 - servizi di collegamento e di rappresentanza
- art. 17 - servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto e per stato di flagranza

CAPO IV (tenuta e consegna delle armi)

- art. 18 - assegnazione dell'arma e del suo munizionamento
- art. 19 - doveri del consegnatario
- art. 20 - modalità di porto dell'arma

CAPO V (addestramento)

- art. 21 - addestramento al tiro
- art. 22 - porto dell'arma per la frequenza di poligono di tiro a segno

CAPO VI
(disposizioni finali)

- art. 23 - denuncia di smarrimento o furto dell'arma e/o delle munizioni
- art. 24 - manutenzione annuale e straordinaria delle armi
- art. 25 - pubblicità del regolamento
- art. 26 - comunicazione del regolamento
- art. 27 - norme di rinvio

CAPO I
(norme generali)

art. 1
(oggetto del regolamento)

- 1 - Il presente regolamento e' parte integrante del regolamento di Polizia Comunale e ne costituisce l'allegato (A). Esso determina i servizi per i quali gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

art. 2
(numero delle armi)

- 1 - Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Comunale, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, come dotazione di riserva.
- 2 - La maggiorazione di cui al comma precedente, qualora abbia residui decimali, e' sempre aumentata sino al raggiungimento della prima unita' intera superiore.
- 3 - Il numero complessivo delle armi in dotazione e' fissato con provvedimento del Sindaco.
- 4 - Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione e' comunicato al Prefetto.
- 5 - Il Sindaco, sentito il Comandante del Servizio, garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 5 e 27.
- 6 - Qualora sussista una eccedenza di armi e di munizioni rispetto a quelle assegnate, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.
- 7 - Per il numero in dotazione delle munizioni si applica quanto previsto al successivo art.27.

art. 3
(tipo di armi in dotazione)

- 1 - L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 e' la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione.
Il modello, al momento dell'acquisto, deve essere tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della legge n.110 del 18.04.'75 e sue modificazioni.
- 2 - le caratteristiche delle armi di cui al precedente comma I sono:
 - a) pistola semiautomatica o a rotazione, cal.9 oppure cal.38;
 - b) pistola semiautomatica o a rotazione cal.7.65 oppure cal.9.
- 3 - Le pistole di cui al precedente comma II, lettera b), sono di preferenza assegnate al personale femminile.

art. 4
(altre armi in dotazione)

1 - La Polizia Comunale potrà essere dotata anche delle seguenti armi:

- a) sciabola, per una dotazione complessiva di due unita', da utilizzarsi esclusivamente per i servizi di cui al successivo art.13;
- b) arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale o zoofila;
- c) arma lunga con proiettili narcotizzanti o arma corta con proiettili a scarica elettrica per i soli servizi di cattura animali randagi.

CAPO II
(fornitura e custodia delle armi e delle munizioni)

art. 5
(acquisto delle armi e delle munizioni)

- 1 - L'acquisto delle armi e delle munizioni, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e del successivo articolo 27, e' disposto con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2 - Copia delle fatture di acquisto del materiale di cui al precedente comma I, trascritti gli estremi nell'apposito registro di carico di cui al successivo articolo 7, comma I, sono conservate, dal Responsabile del Servizio.

art. 6
(assunzione in carico)

- 1 - Al momento di ricevere la fornitura delle armi e delle munizioni, il Responsabile del Servizio, le assumerà in carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 7.
- 2 - Se necessario si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 9, comma V.

art. 7
(registro di carico)

- 1 - Presso l'Ufficio di cui all'articolo 10, comma II del regolamento di Polizia Comunale e' tenuto un registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono vistate preventivamente dal Questore.
- 2 - I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro, diverso da quello indicato al precedente comma I, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio.
- 3 - Su altro apposito registro, anch'esso con pagine numerate e vistate dal Responsabile del Servizio, sono annotate:
 - a) - le operazioni e i controlli previsti dal successivo articolo 11;
 - b) - le riparazioni e le manutenzioni indicate al successivo articolo 24.

art. 8
(istituzione di armeria)

- 1 - Sino a quando il numero delle armi da custodire sarà non superiore a 15 e quello delle munizioni non superiore a duemila cartucce, l'istituzione dell'armeria non sarà necessaria. Pertanto le armi e le munizioni di scorta, quelle da assegnarsi non in via continuativa e quelle consegnate a norma del comma III del successivo articolo 19, saranno custodite negli appositi armadi di cui al successivo art.9 e saranno assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 10, 11, 12.
- 2 - qualora le quantità di cui al precedente comma I divengano superiori o qualora si voglia comunque istituire l'armeria dovranno applicarsi, inquanto in vigore, le disposizioni di cui al D.M.I. n.145 del 04.03.'87.
- 3 - Il Sindaco, quale Autorità locale di Pubblica Sicurezza, determina le misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 20 della legge n.110 del 18.04.'75.

art. 9
(custodia di armi e munizioni)

- 1 - Le armi sono conservate, prive di fondine e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- 2 - Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi ma di uguali caratteristiche.
- 3 - Le chiavi del locale e degli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal responsabile del Servizio.
- 4 - Copia di riserva e' conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata e controfirmata dallo stesso, nella cassaforte del Servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di Polizia Comunale.
- 5 - In caso di necessita', dovuta alla non presenza in servizio del Comandante o al suo non immediato intervento, il personale già individuato al comma IV dell'articolo 10 del regolamento di Polizia Comunale, e' autorizzato ad aprire la busta di cui al precedente comma IV assumendo e svolgendo tutti gli obblighi e i compiti che il presente regolamento pone a carico del Comandante sino al suo rientro in sede.
- 6 - Il locale di cui al precedente comma III deve essere munito di porta blindata con serratura di sicurezza e di congegni di allarme.
All'interno e all'esterno di esso saranno collocati sistemi antincendio conformi alle prescrizioni degli organi competenti.

art.10

(distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni)

- 1 - L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi, ai sensi del IV comma dell'articolo 12 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87, e' consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato di cui all'articolo 11 del regolamento di Polizia Comunale e al responsabile del Servizio; l'accesso e' altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Comandante.
- 2 - Le armi devono essere conservate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento delle stesse devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi e le munizioni, avendo cura, comunque, di non rivolgerle contro persone.
In caso di necessita' quest'ultima operazione può avvenire, osservando le più rigorose cautele atte ad evitare incidenti, anche in luogo diverso.
- 3 - Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

art.11
(controlli e sorveglianza)

- 1 - Il Sindaco, l'assessore delegato di cui al precedente articolo 10 e il responsabile del Servizio dispongono visite periodiche di controllo e ispezione agli armadi di cui al precedente articolo 9.

art. 12
(doveri del responsabile del Servizio)

1 - Il responsabile del Servizio cura con la massima diligenza:

- a) - la custodia e la conservazione delle armi, delle munizioni e delle chiavi di cui al precedente articolo 9;
- b) - l'effettuazione dei controlli di cui al precedente articolo 11;
- c) - la tenuta dei documenti e dei registri di cui all'articolo 5, comma II e all'art.7;
- d) - la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni effettuate personalmente o da altri.

art. 13
(guardia d'onore)

- 1 - Per i servizi di guardia d'onore, agli appartenenti alla Polizia Comunale potrà essere assegnata la sciabola.
- 2 - La dotazione complessiva delle sciabole, da utilizzarsi esclusivamente per i servizi di cui al precedente comma I, e' costituita da due unita'.
- 3 - In forza della deroga contenuta nell'articolo 77 del Regolamento del T.U.L.P.S., il porto della sciabola per servizi di guardia d'onore non e' subordinato al possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
- 4 - La sciabola sarà assegnata dal Comandante, di volta in volta, al personale comandato per il servizio di cui al precedente comma I.

art. 14
(servizi armati)

1 - Gli appartenenti alla Polizia Comunale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano le armi di cui sono dotati quando svolgono:

- a) servizi esterni;
- b) servizi serali e notturni (dalle ore 17.00 alle 08.00);
- c) servizi di polizia amministrativa, stradale, annonaria, edilizia;
- d) servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio Comunale e della sede del Servizio;
- e) servizi di pronto intervento;
- f) funzioni di pubblica sicurezza di cui alla lettera a) comma II dell'articolo 8 del regolamento di Polizia Comunale;
- g) servizi di scorta;
- h) servizi di pattuglia;
- i) tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze.

2 - Per particolari motivi di sicurezza il Sindaco, su proposta del Comandante del Servizio, può estendere temporaneamente ad altri servizi l'obbligo della dotazione dell'arma.

art.15
(funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza)

- 1 - Gli addetti di cui all'articolo 1 che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge n.65 del 07.03.1986 e del II comma lettera b) dell'articolo 8 del regolamento di Polizia Comunale, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, espletano il servizio in uniforme ordinaria, sono muniti dell'arma in dotazione, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

art.16

(servizi di collegamento e di rappresentanza)

1 - I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, il porto dell'arma e' consentito agli addetti cui la stessa e' assegnata in via continuativa.

art.17

(servizi espletati fuori territorio per soccorso o in supporto)

- 1 - I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono espletati, di massima, senza armi. Tuttavia, fatto salvo quanto disposto al successivo comma IV, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge n.65 del 07.03.'86, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento, previsto dall'articolo 2 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87, di cui il Comune, presso cui si svolge il servizio, si è dotato.
- 2 - Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al precedente comma I, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei rispettivi regolamenti comunali di cui all'articolo 2 ed i criteri di cui all'articolo 3 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.
- 3 - Nei casi previsti dal precedente articolo 16 e dai precedenti commi, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti autorizzati a prestare il servizio con armi fuori dal territorio del Comune di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.
- 4 - Nei casi di cui al precedente comma II si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni previste dal III comma dell'articolo 27 del regolamento di Polizia Comunale e quelle di cui al paragrafo IV lettera c) dell'articolo 4 della legge n.65 del 07.03.'86.

5 - Gli addetti di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati al porto dell'arma anche fuori dal territorio del Comune di Nibionno, inquanto già dotati di arma, per uno dei servizi di cui al precedente articolo 13, in caso di necessita' dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

art. 18

(assegnazione dell'arma e del suo munizionamento)

- 1 - Per i servizi di cui al precedente articolo 14, l'arma e' assegnata in via continuativa, cosi come dispone l'articolo 6 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.
- 2 - Per gli altri servizi ai quali il personale e' destinato in modo non continuativo l'arma e' assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.
- 3 - E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante del Servizio, di estendere temporaneamente ad altri servizi l'obbligo della dotazione dell'arma, per particolari motivi di sicurezza.
- 4 - Per particolari motivi di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti di cui al precedente articolo 1 prestino servizio armato.
- 5 - Gli addetti di cui al precedente articolo 1, al momento della consegna in dotazione dell'arma e del munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 7 comma II, sul quale dovranno essere registrati anche le riconsegne.
- 6 - Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.
- 7 - L'assegnazione in via continuativa, sia per la durata annuale che per periodi più limitati, dovrà in tutti i casi essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi del comma III dell'articolo 6 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.
- 8 - Quando sussistono ragionevoli timori per l'incolumità personale conseguenti ad attività di servizio, il Sindaco, su proposta del Comandante, dispone l'assegnazione dell'arma in via continuativa, per un periodo determinato anche per qualsiasi altro servizio, svolto dal personale di cui al precedente articolo 1, che non rientrino tra quelli individuati nel precedente articolo 14.

- 9 - Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa e' fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto e' tenuto a portare sempre con se.
- 10 Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di cui al precedente comma IX.
- 11 I provvedimenti di cui ai precedenti commi IX e X sono comunicati al Prefetto.

art. 19
(doveri del consegnatario)

1 - Il consegnatario di cui al precedente articolo 18 comma III deve:

- a) verificare al momento della consegna la rispondenza dei dati identificativi dell'arma, le sue condizioni e quelle delle relative munizioni assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curare la manutenzione ordinaria, utilizzando un apposito kit di cui l'arma e' corredata;
- c) segnalare le anomalie di funzionamento riscontrate affinché si proceda secondo quanto previsto nel successivo articolo 24;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di cui al successivo articolo 21.

2 - E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Comunale, cui e' assegnata l'arma in via continuativa, di osservare per la custodia a domicilio le seguenti prescrizioni:

- a) salvo quanto disposto al successivo comma III, l'arma, quando non sotto il diretto controllo, dovrà essere riposta scarica e sotto chiave in modo che non possa essere nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) con le stesse precauzioni di cui alla precedente lettera dovranno essere conservate le munizioni.

3 - Quando sia più opportuno, quando si svolga un servizio che, come nel caso previsto al comma V del successivo articolo 20, il porto dell'arma non sia necessario, nonché durante il periodo di ferie, il consegnatario può depositare il materiale di cui e' dotato, negli armadi previsti al precedente articolo 9.

art. 20
(modalità di porto dell'arma)

- 1 - Gli addetti di cui all'articolo 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, fatti salvi i casi di cui al successivo comma II, quando sono in uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2 - Per le armi assegnate in via continuativa, il porto senza licenza e' consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e da questo regolamento.
- 3 - Nei casi in cui ai sensi dell'articolo 4 della legge n.65 del 07.03.'86 e dell'articolo 32 del regolamento di Polizia Comunale, l'addetto e' autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nei casi in cui l'arma gli sia assegnata in via continuativa, nonché quando, ai sensi dell'articolo 6 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87, egli sia autorizzato a portare l'arma fuori servizio, questa e' portata in modo non visibile.
- 4 - Agli addetti al Servizio di Polizia Comunale cui l'arma e' assegnata in via continuativa e' consentito il porto della medesima durante il trasferimento dal Comune di residenza a quello di servizio e viceversa.
- 5 - Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto durante l'espletamento di funzioni che non comportano il diretto contatto con il pubblico.
- 6 - Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 21
(addestramento al tiro)

- 1 -Gli addetti di cui al precedente articolo 1, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Essi,almeno ogni anno, devono superare,presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
- 2 - L'addestramento di cui al precedente comma e' ripetuto, nello stesso anno, per una seconda volta.
- 3 - Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.

art. 22

(porto d'armi per la frequenza di poligoni di tiro a segno)

- 1 - Gli addetti di cui al precedente articolo 1, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 33 del regolamento di Polizia Comunale, annotato o corredato di documento, così come dispone il comma VI del precedente articolo 18, e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza, fino alla sede del poligono e viceversa.
- 2 - Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio e' comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

art. 23

(denuncia di smarrimento e furto dell'arma e/o delle munizioni)

- 1 - Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, deve essere fatta, a cura della persona che ha subito il furto, immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri.
- 2 - Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco che, sentito il Responsabile del Servizio, dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo, se occorre, l'adozione del provvedimento di revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza.
- 3 - Valgono le disposizioni di cui al IV comma dell'articolo 12 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87 e quelle dell'articolo 20 della legge n.110 del 18.04.'75.

art. 24

(manutenzione annuale e straordinaria delle armi)

- 1 - Salvo i casi di necessita' contingibili, le armi vengono avviate annualmente a manutenzione presso una armeria.
- 2 - La manutenzione di cui al precedente comma I, salvo i casi non prevedibili, e' programmata in modo che all'assegnatario dell'arma da sottoporre a manutenzione venga assegnata, giornalmente, un'arma di riserva di cui al comma I del precedente articolo 2.
- 3 - L'arma assegnata ai sensi del precedente comma II e' prelevata all'inizio del servizio e deve essere versata alla fine dello stesso.
- 4 - Nei casi di cui al precedente comma III si applicano le disposizioni del precedente articolo 10.

art. 25
(pubblicità del regolamento)

- 1 - Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge n.241 della legge 07.08.'90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2 - Altra copia sarà tenuta nell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di Polizia Comunale a disposizione di tutto il personale di cui al precedente articolo 1.

art. 26
(comunicazione del regolamento)

1 - Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento di Polizia Comunale, sarà comunicato:

- a) - al Ministro dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, così come disposto dall'articolo 11 della legge n.65 del 06.03.'86;
- b) - al Prefetto, così come dispone il comma II dell'articolo 2 del D.M.I. n.145 del 04.03.'87.

art. 27
(norme di rinvio)

- 1 - per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge n.65 del 07.03.'86, del D.M.I. n.145 del 04.03.'87, della legge n.110 del 18.04.'75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, quelle del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. n.773 del 18.06.'31, quelle emanate dalla Regione in materia di Polizia Locale ed ogni altra disposizione vigente in materia.
- 2 - Dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.